

INDICE

- art. 1 - oggetto del regolamento
- art. 2 - servizio di polizia amministrativa
- art. 3 - Ufficio di polizia amministrativa - organi
- art. 4 - norme di funzionamento
- art. 5 - diritti di terzi
- art. 6 - natura delle autorizzazioni di polizia
- art. 7 - presentazione delle domande
- art. 8 - istruttoria
- art. 9 - documentazione delle domande
- art. 10 - casi specifici di divieto e revoca delle autorizzazioni
- art. 11 - accertamento requisiti soggettivi
- art. 12 - pareri
- art. 13 - domande concorrenti
- art. 14 - rilascio o diniego delle autorizzazioni - annotazioni e comunicazioni dei provvedimenti
- art. 15 - denuncia di inizio di attività
- art. 16 - inizio e sospensione dell'attività
- art. 17 - le autorizzazioni di polizia amministrativa
- art. 18 - attività soggette ad atti assimilati alle autorizzazioni di polizia
- art. 19 - rinnovo annuale delle autorizzazioni o licenze
- art. 20 - licenze temporanee e stagionali
- art. 21 - revoca dei provvedimenti
- art. 22 - orario di attività degli esercizi pubblici
- art. 23 - chiusura settimanale
- art. 24 - sicurezza dei locali di pubblico spettacolo
- art. 25 - controlli di pubblica sicurezza
- art. 26 - rilascio di duplicati
- art. 27 - diritti rimborso stampati
- art. 28 - entrata in vigore

art.1

oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina, le procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni e atti di polizia amministrativa che spettano al Comune ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 e le relative competenze degli organi comunali.

art. 2

Servizio di Polizia Amministrativa

L'espletamento delle funzioni amministrative di pubblica sicurezza attribuite al Comune dal D.P.R. 616/77, è demandato al Sindaco che vi provvede mediante il servizio Comunale di Polizia Amministrativa.
E' facoltà del Sindaco di delegare al servizio un assessore comunale.

art. 3

Ufficio di Polizia Amministrativa - organi

Di norma, per l'espletamento e lo svolgimento delle funzioni comunali di Polizia Amministrativa è competente il Servizio di Polizia Municipale.

art. 4

norme di funzionamento

Tutte le autorizzazioni, licenze, prese d'atto di cui all'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 sono rilasciate dal Sindaco o da suo delegato, salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento.

Per l'espletamento delle funzioni di cui si tratta, saranno rispettate le vigenti norme di cui al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635, nonché tutte le altre norme previste da leggi speciali.

Saranno inoltre osservate tutte le direttive ministeriali già impartite, in corso di emanazione o che saranno successivamente emanate.

art. 5

diritti di terzi

In ogni caso, i provvedimenti di polizia amministrativa sono adottati salvi i diritti di terzi.

art. 6

natura delle autorizzazioni di polizia

I provvedimenti di polizia amministrativa, siano essi autorizzazioni, licenze, iscrizioni, approvazioni, prese d'atto, etc. sono personali e non possono essere trasmessi in alcun modo a terzi, né dar luogo a rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti ed indicati dalla legge.

art. 7

presentazione delle domande

Le domande di licenze o autorizzazioni di polizia amministrativa dovranno essere indirizzate al Comune su competente carta bollata e dovranno pervenire all'ufficio comunale di polizia amministrativa per il tramite del protocollo generale del Comune.

Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente e contenere l'attestazione dell'adempimento da parte del richiedente stesso dell'obbligo di cui all' art. 12 del T.U.L.P.S.

Nelle domande devono essere riportate tutte le notizie e i dati relativi ai presupposti e requisiti di legge prescritti per l'esercizio della attività richiesta e debbono essere allegate le ricevute di pagamento delle tasse di concessione prescritte.

art. 8

istruttoria

Le domande pervenute vengono iscritte negli appositi registri previsti per ciascun tipo di richiesta, secondo l'ordine di data attribuito dal protocollo generale del Comune.

L'istruttoria della pratica sarà iniziata verificando la competenza dell'Ufficio amministrativo a ricevere la domanda e nel caso risultasse la non competenza, si provvede alla immediata restituzione della domanda all'interessato.

Si darà quindi inizio al procedimento con l'osservanza della disciplina, dei termini e delle modalità previsti dalla vigente normativa in materia di procedimenti amministrativi.

art. 9

documentazione delle domande

Ai fini della istruttoria, le domande devono essere presentate complete di tutti gli allegati previsti dalle vigenti disposizioni e redatti, se del caso, in carta legale.

Le domande per ottenere la licenza o l'autorizzazione all'apertura, trasferimento od ampliamento e modifiche all'esercizio delle attività di pubblico esercizio di cui alla legge 25 agosto 1991 n. 287 (bar, caffè, ristoranti, pizzerie, paninoteche, osterie, trattorie, alberghi, pensioni, sale pubbliche per biliardi ed altri giochi, locali di pubblico spettacolo, dancing, etc.) dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- planimetria dei locali,
- certificato di idoneità sanitaria dei locali,
- certificato di destinazione urbanistica dei locali,
- certificato delle distanze,
- certificato di idoneità sanitaria del richiedente,
- estremi del certificato di iscrizione al REC se dovuta,
- ricevuta del versamento della tassa di concessione comunale,
- marca da bollo per il rilascio della autorizzazione

In generale, per le autorizzazioni all'esercizio di attività da svolgere in locali aperti al pubblico dovrà comunque richiedersi, oltre il certificato di idoneità sanitaria, anche un certificato di agibilità dei locali per il fine a cui sono destinati ed il certificato di prevenzione incendi ove prescritto.

Per le domande dirette ad ottenere la licenza ad eseguire rappresentazioni, spettacoli, manifestazioni teatrali, cinematografiche, musicali etc., in locali già resi agibili, dovrà richiedersi oltre i documenti sopra indicati, anche il nulla osta SIAE.

Alle domande per il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte ovvero per affitto di azienda, si dovrà allegare, oltre ai documenti richiesti al precedente comma 2, copia del

contratto di cessione dell'azienda, debitamente registrato, o l'atto di successione o l'atto notorio o il contratto di locazione registrato.

Se trattasi di domanda per ottenere l'autorizzazione di rappresentanza legale dovrà pure unirsi la dichiarazione di accettazione del preposto, con firma autenticata, nonché del certificato di idoneità sanitaria e gli estremi dell'iscrizione del preposto nell'elenco speciale presso la Camera di Commercio.

Ove la domanda risultasse incompleta o comunque mancante dei prescritti allegati, l'Ufficio richiede all'interessato la necessaria integrazione per procedere all'istruttoria.

art. 10

casi specifici di divieto e revoca delle autorizzazioni

Salvo condizioni particolari stabilite dalla legge e dalle disposizioni contro la mafia, nonché dal presente regolamento per i singoli casi, le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni di cui agli articoli seguenti, debbono essere negate:

- 1 - a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2 - a chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni Residui (B)	Res. da riportare Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 2050199 RISORSA 199 Contributo della C.M.V.O. per progetto sistema informativo territoriale	RS CP T	4.300,00 4.300,00	16 art. 11				-4.300,00
Cod. 2050330 RISORSA 330 Contributi della Provincia per manutenzione sentieri	RS CP T	7.000,00 7.000,00	17		7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	
Cod. 2050340 RISORSA 340 Contributi della Provincia per servizio di raccolta differenziata	RS CP T	11.922,00 11.922,00	18		11.922,00 11.922,00	11.922,00 11.922,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	53.030,00 46.763,92 99.793,92		20.077,93 7.841,92 27.919,85	25.993,99 38.922,00 64.915,99	46.071,92 46.763,92 92.835,84	-6.958,08

art. 12

pareri

L'ufficio provvede alla richiesta dei pareri prescritti dalle vigenti norme in materia per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione richiesta.

Inoltre a cura dell'ufficio saranno curati tutti gli adempimenti disposti dal Sindaco in conformità alle direttive ministeriali di cui all' art. 19 della legge 616/1977.

art. 13

domande concorrenti

Per le domande concorrenti vale come norma di precedenza il criterio dell'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto stabilito da eventuali specifiche disposizioni di legge.

art. 14

rilascio o diniego delle autorizzazioni - annotazioni e comunicazioni dei provvedimenti

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art.15, esaurita tutta la procedura istruttoria, l'ufficio sottopone al competente organo comunale il risultato dell'istruttoria stessa e le proposte che ritiene di suggerire:

Del provvedimento finale, dovrà esserne data comunicazione all'interessato. L'eventuale diniego dovrà essere notificato nei modi di legge.

Nei casi previsti dalla legislazione in vigore, del rilascio delle autorizzazioni, dovrà darsi previa comunicazione al Prefetto, ai sensi del 4° comma dell'art.19 del DPR 616/1977 e e successiva comunicazione al Questore ai sensi dell'art. 8 legge 12 agosto 1993 n. 310.

Per il rilascio di licenze di agibilità per apertura di teatri o di altri luoghi di pubblico spettacolo si dovrà richiedere, ove previsto, il certificato antincendi al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e la visita tecnica dell'apposita commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per la verifica della condizioni statiche e di sicurezza dei locali.

Di ogni licenza o autorizzazione rilasciata ovvero del diniego di provvedimento si annotano gli estremi nel registro in cui fu annotata la rispettiva domanda.

Delle licenze o autorizzazioni rilasciate l'ufficio dà notizia, periodicamente, al centro anagrafe tributaria comunicando il numero di codice fiscale dell'interessato.

art. 15

denuncia di inizio attività e silenzio - assenso

In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso.

art. 16

inizio e sospensione dell'attività

L'attività assentita con licenza di polizia deve essere iniziata entro **sei mesi** dalla data del rilascio del provvedimento.

Per cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà dell'interessato, la data di inizio della attività può essere differita dal Sindaco per un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

Qualora l'esercizio non venga attivato nel termine di cui ai precedenti commi, il Sindaco diffida l'interessato a provvedervi entro i successivi quindici giorni, pena la revoca della licenza.

La licenza può essere revocata quando l'attività sia sospesa per un periodo superiore a tre mesi, senza che della sospensione sia stata fatta preventiva comunicazione al Sindaco

art. 17

le autorizzazioni di polizia amministrativa

Le attività soggette ad autorizzazione di polizia di competenza comunale sono le seguenti:

ASCENSORI E MONTACARICHI

L'art. 60 del T.U. delle leggi di P.S. stabilisce che nessun ascensore per il trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e mantenuto in esercizio senza licenza del Comune.

Sono soggetti a licenza ai sensi della legge 24/10/1942 n. 1415:

- categoria A - ascensori adibiti al trasporto di persone
- categoria B - ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone
- categoria C - montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile alle persone per sole operazioni carico e scarico
- categoria D - montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabine non accessibili alle persone e di portata non inferiore a 25 Kg.
- categoria E - ascensori e cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.

La domanda di autorizzazione all'impianto e la successiva domanda all'esercizio vanno presentate al Comune munite dei prescritti pareri tecnici e di collaudo.

INTEPRETE, GUIDA ALPINA, PORTATORE ALPINO, CORRIERE, MAESTRO DI SCI

per l'art. 123 del T.U.L.P.S. le guide, i portatori, gli interpreti, i maestri di sci e professioni similari etc. devono munirsi di licenza del Comune.

La licenza è subordinata all'esito favorevole di esperimento da sostenere dinanzi ad apposita Commissione che rilascia attestato di idoneità e o abilità

tecnica alla professione, ovvero alla iscrizione in Albo professionale istituito e tenuto a norma di apposite legge regionali in materia .

LICENZA DI AGIBILITA' PER TEATRI E LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO

La licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo non può essere rilasciata, se prima non sia stato verificato, dalla apposita Commissione tecnica, la sicurezza e la solidità dell'edificio e la esistenza di uscite pienamente adatte all'immediato sgombero nel caso di incendio o di altra calamità.

Le spese di ispezione e collaudo sono tutte a carico di chi domanda licenza.

RAPPRESENTAZIONI TEATRALI , CINEMATOGRAFICHE, MUSICALI ETC.

Per l'art. 68 del T.U.L.P.S. per dare rappresentazioni cinematografiche, teatrali, accademie, feste di ballo, audizioni, concerti, apertura di circoli, corse di cavalli, scuole da ballo etc. occorre ottenere licenza comunale.

Il locale o i locali o gli spazi anche all'aperto se del caso, in cui saranno tenuti gli spettacoli, le riunioni e le rappresentazioni, dovranno essere preventivamente dichiarati agibili da parte della speciale Commissione tecnica di vigilanza secondo i criteri e le norme vigenti.

LICENZE PER PUBBLICI TRATTENIMENTI

Per l'art. 69 del T.U.L.P.S. per dare spettacoli e trattenimenti pubblici intesi anche come giostre e spettacoli viaggianti occorre la licenza del Comune.

La domanda per ottenere tale licenza dovrà essere corredata eventualmente, ove ne ricorra il caso, oltre che dei normali documenti atti ad accertare e provare i requisiti tecnici e soggettivi, anche dell'autorizzazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo e del Nulla Osta della SIAE.

LICENZE PER PUBBLICI ESERCIZI

Per l'art. 86 del T.U.L.P.S. non possono esercitarsi senza licenza del Comune, alberghi, anche diurni, locande, pensioni, sale per biliardo o per altri giochi

leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture o simili, noleggio di autoveicoli senza conducente, di motocicli, biciclette e simili. La licenza è necessaria anche per lo spaccio di bevande anche alcoliche presso enti collettivi o circoli privati anche se la vendita e la somministrazione siano limitate ai soli soci.

Le attività di somministrazione e ristorazione nonché quelle di trattenimento e svago di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287 sono altresì soggette ad autorizzazione comunale il cui rilascio è subordinato oltre che dall'accertamento dell'esistenza dei requisiti personali e tecnici dei locali, anche della sussistenza delle condizioni indicate nell'art.3 della citata legge 287/1991.

LICENZA TEMPORANEA DI ESERCIZIO PUBBLICO IN OCCASIONE DI FIERE, FESTE CAMPESTRI, FESTIVAL E MANIFESTAZIONI POLITICHE, FESTE PATRONALI E RELIGIOSE, MERCATI ETC.

L'art.103 del T.U.L.P.S. prescrive l'obbligo della licenza nel caso di pubblici esercizi aperti temporaneamente in occasione di feste, sagre, feste patronali e religiose, festival e manifestazioni politiche, avvenimenti sportivi, mercati ed altre riunioni di persone.

La domanda per ottenere la licenza dovrà contenere oltre i documenti di rito anche la dichiarazione del richiedente di essere iscritto al REC, ove prescritto. Inoltre dovrà essere documentata la idoneità delle attrezzature, dei mezzi impiegati, sia sotto il profilo igienico-sanitario sia sotto quello di sicurezza ed incolumità pubblica.

Alla domanda dovrà essere altresì allegato l'elenco delle persone, munite di idoneità sanitaria, addette alla manipolazione, preparazione e somministrazione dei cibi e delle bevande.

ESERCIZIO DELL'ARTE TIPOGRAFICA E LITOGRAFICA

Ai sensi dell'art. 111 del T.U.L.P.S. per esercitare l'arte tipografica, litografica, occorre munirsi della licenza comunale.

Nella domanda il richiedente oltre alla dichiarazione di disponibilità e di usabilità dei locali ed il certificato di idoneità sanitaria degli stessi, dovrà munirsi del certificato di prevenzione incendi.

LICENZA A STRANIERI PER L' ESERCIZIO DI ATTIVITA' AMBULANTE

L'art. 124 del T.U.L.P.S. prescrive che gli stranieri che vogliono esercitare nel territorio nazionale una delle attività di cui all'art.121 della stessa legge di Pubblica Sicurezza, debbano richiedere la licenza al Comune presentando il permesso di soggiorno.

Se l'attività di che trattasi si configura come commercio al minuto su aree pubbliche sia in aree mercatali che in modo itinerante occorre che ricorrano i requisiti di cui alla legge 112/1991 nonché del relativo regolamento di esecuzione D.M. 4 giugno 1993 n. 248 e delle vigenti disposizioni regionali in materia.

art. 18

attività soggette ad atti assimilati alle autorizzazioni di polizia

- 1- Riprese cinematografiche: chiunque intenda far eseguire in luogo pubblico o esposto al pubblico azioni destinate ad essere riprodotte con il cinematografo, deve darne preventivo avviso al Comune, il cui competente ufficio ne rilascerà presa d'atto.
- 2- Mestieri ambulanti, girovagli: i mestieri ambulanti o girovagli sono consentiti previa denuncia ai sensi dell'art.121 del T.U.L.P.S. di inizio attività al Comune.
- 3- Portieri e custodi: i portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualifica di guardia giurata, debbono presentare denuncia di inizio attività all'ufficio comunale di polizia.
- 4- commercio di cose antiche e usate: ai sensi dell'art. 126 del T.U.L.P.S. chi intenda esercitare il commercio di cose antiche o usate, deve darne denuncia di inizio attività al Comune.

art. 19

rinnovo annuale delle autorizzazioni o licenze

Le licenze o autorizzazioni di cui al presente regolamento hanno la durata per il periodo di tempo in esse indicato.

Prima della scadenza l'interessato dovrà provvedere al rinnovo delle stesse con le modalità di legge.

Per le licenze o autorizzazioni di durata corrispondente all'anno solare il rinnovo dovrà essere richiesto entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, provvedendo al pagamento della tassa di concessione comunale e altre eventualmente dovute, detto pagamento da effettuarsi mediante versamento su conto corrente postale potrà essere autorizzato ad effettuarsi anche entro i trenta giorni successivi alla scadenza del titolo.

Per le altre licenze con diversa scadenza, il rinnovo dovrà essere richiesto prima del giorno di scadenza.

La vidimazione annuale delle licenze o autorizzazioni consiste nell'atto con cui l'Amministrazione, accertato che in capo all'interessato permangono i requisiti prescritti e l'avvenuto pagamento delle tasse di concessione dovute, conferma la validità del titolo per un ulteriore periodo di tempo.

art. 20

licenze stagionali e temporanee

La riattivazione delle licenze o autorizzazioni temporanee e o stagionali già rilasciate nell'anno o periodo precedente avviene purché permangano i requisiti originari, ovvero ricorrano le condizioni imposte dalle norme vigenti, e sia avvenuto il pagamento delle tasse di concessione dovute.

art. 21

revoca dei provvedimenti

Ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. le licenze e le autorizzazioni di polizia amministrativa possono essere revocate in qualsiasi momento per abuso della persona autorizzata, oppure per l'art.11, quando nella persona autorizzata vengano a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali le autorizzazioni erano subordinate ovvero sopravvengano circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego del provvedimento.

Per l'art. 8 della legge 1 giugno 1971 n. 425 sulla chiusura settimanale degli esercizi pubblici è prevista la sospensione o la revoca della licenza nei casi di infrazione all'obbligo della chiusura settimanale dell'esercizio.

L'autorizzazione per gli esercizi pubblici di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è revocata nei casi previsti dall'art. 4 della legge 25 agosto 1991 n. 287.

art. 22

orario di attività degli esercizi pubblici

Il Sindaco, ai sensi dell'art.8 della legge 287/1991 determina l'orario di attività, che potrà essere differenziato in ragione delle diverse esigenze, tipologie di esercizio e caratteristiche della varie zone comunali.

All'orario stabilito, Il Sindaco può concedere o stabilire deroghe, a richiesta dell'interessato, o di carattere generale in occasione di particolari esigenze ed in particolari periodi dell'anno.

art. 23

chiusura settimanale

Gli esercizi di caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, birrerie, ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, paninoteche, osterie, spacci, sale da gioco, e qualunque altro esercizio ove si somministrano per il consumo alimenti e bevande devono osservare la chiusura di una intera giornata nel corso della settimana.

Il Sindaco può concedere o stabilire deroga all'obbligo della chiusura settimanale per motivi di interesse turistico o per altri avvenimenti o occasioni nel corso dell'anno.

Il Sindaco, tenute presenti le richieste e le esigenze, può disporre i turni di chiusura, assicurando che in ogni zona abitata rimanga aperto un adeguato numero di esercizi.

Le violazioni sono punite ai sensi dell'art. 8 della legge 425/1971.

art. 24

sicurezza dei locali di pubblico spettacolo

Per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo si osservano le norme di legge vigenti in materia.

art. 25

controlli di pubblica sicurezza

Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e la polizia municipale hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia amministrativa ai sensi del presente regolamento, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da legge o regolamenti dello Stato, della Regione o del Comune.

art. 26

rilascio di duplicati

In caso di smarrimento di licenza, autorizzazione, o altro documento di polizia amministrativa, i titolari possono ottenere il rilascio di duplicati, facendone richiesta all'ufficio comunale di polizia che provvederà al rilascio di copia del provvedimento richiesto annotando il rilascio del duplicato nell'apposito registro in cui è stato iscritto il titolo originario.

art. 27

diritti rimborso stampati

Per gli atti e gli stampati del servizio di polizia amministrativa sono dovuti oltre i diritti di segreteria previsti dalle vigenti norme in materia, anche i diritti rimborso stampati di cui alla tabella allegata A.

art. 28

entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore appena approvato dal Consiglio Comunale ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento stesso o in contrasto con il medesimo.